



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE (WHISTLEBLOWING)

ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	F.to: Emmanuella Spaccavento 
Approvato con Deliberazione del C.d.A. in data: 26 Novembre 2025	F.to: Grazia D'Alonzo, Presidente del C.d.A. 

Revisione n.	Data	Approvazione CdA	Motivazione
00	06/07/2023	11/07/2023	Recepimento nuova normativa
1	19/12/2023	21/12/2023	Adeguamento linee guida ANAC
2	20/12/2025	26/11/2025	Modifiche organizzative per la gestione delle segnalazioni

Sommario

1. Premessa	3
2. Ambito di applicazione.....	3
3. Oggetto della segnalazione	3
4. Modalità di segnalazione	5
Canale di segnalazione interno.....	5
Canale di segnalazione esterna	5
Divulgazione pubblica	6
Denuncia all'Autorità giurisdizionale.....	7
5. Modalità di gestione della segnalazione anonima	7
6. Misure di protezione previste dal Decreto.....	7
7. Gestione delle segnalazioni interne da parte di Puglia Sviluppo.....	8
8. Archiviazione della documentazione.	12
9. Forme di tutela riconosciute dal Decreto	12
9.2.1 Comunicazione di misure ritorsive	15
10. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.....	16
ALLEGATO 1 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.....	17

1. Premessa

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e precisi canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di eventuali segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente, nel contesto lavorativo, ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ed in attuazione delle misure indicate dall'ANAC dapprima con Delibera n. 469 del 09 giugno 2021, con le *"Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"* e di seguito con le *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.

2. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 24/2023 il "whistleblower" viene identificato come la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono soggetti legittimati all'invio di una segnalazione, denuncia o divulgazione di violazioni (ossia comportamenti, atti od omissioni) che ledono l'interesse pubblico e l'integrità di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito, anche "Puglia Sviluppo" e "Società"), maturati nel contesto lavorativo della Società:

- i dipendenti della Società, in qualunque forma contrattuale (a tempo indeterminato e non, dirigente, quadro direttivo e impiegato);
- i lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti esterni;
- i volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i dipendenti e collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono servizi in favore della Società.

La segnalazione, denuncia o divulgazione può essere effettuata:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso oppure non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

3. Oggetto della segnalazione

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione sono quelle tipizzate dal Decreto, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo che incidono sull'interesse pubblico o sull'integrità della Società. Esse consistono in:

a) Violazioni di disposizioni normative nazionali

Nello specifico:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE di cui alla successiva lettera b);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- violazioni dei modelli di organizzazione e gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 (che non integrano fattispecie di reato presupposto di cui al punto che precede) attinenti ad aspetti organizzativi aziendali;

b) Violazioni della normativa europea

Nello specifico:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE – indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24 del 2023 - relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (ad esempio, occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione);
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- le informazioni su condotte per le quali il segnalante abbia anche solo fondati sospetti, ma supportati da

elementi concreti, che possano concretizzare le violazioni sopra indicate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono da considerarsi segnalazioni escluse dell'ambito di applicazione del Decreto in esame:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, vertenze di lavoro, conflitti interpersonali);
- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. Modalità di segnalazione

Il Decreto n. 24/2023 ha introdotto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. Sono previste, infatti, tre tipologie di segnalazione:

- segnalazione mediante un canale interno dell'ente;
- segnalazione attraverso un canale esterno istituito e gestito dall'ANAC;
- divulgazione pubblica.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del segnalante. In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'artt. 6 e 15 del d.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare la segnalazione esterna o la divulgazione pubblica.

Il whistleblower può, infine, utilizzare un ulteriore canale, laddove effettui una denuncia alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Canale di segnalazione interno

La segnalazione tramite canale interno, regolamentata nel contesto di Puglia Sviluppo, è descritta nel dettaglio nel paragrafo 7.

Canale di segnalazione esterna

La procedura di segnalazione esterna prevede l'inoltro della segnalazione all'ANAC accedendo al sito

istituzionale dell'ANAC, nella sezione dedicata alle segnalazioni esterne in tema di whistleblowing.

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dalla legge (art. 6 del d.lgs. n. 24/2023). La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua segnalazione: a) il canale di segnalazione interna non è attivo; b) la segnalazione interna non ha avuto seguito; c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per i termini e modalità di inoltro della segnalazione nonché la gestione della medesima si rinvia alle informazioni contenute nelle citate Linee guida ANAC del 2023 per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne e ogni altra disposizione regolamentare dell'ANAC.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è un'ulteriore modalità di segnalazione attraverso cui la persona segnalante, in presenza delle condizioni di legge, può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, inclusi i mezzi di diffusione di massa, quali i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram).

La divulgazione pubblica è ammessa qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- si è preventivamente utilizzato il canale interno, ma non vi è stato dato riscontro o non vi è stato dato seguito nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione);
- si è preventivamente utilizzato il canale esterno, ma non vi è stato dato riscontro o non vi è stato dato seguito entro termine ragionevole (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- sussiste un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse (ad esempio, in presenza di una situazione di emergenza o del rischio di danno per l'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- non sono stati utilizzati i canali interni o esterni per il rischio di ritorsioni o per inefficacia di quei canali, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, (ad esempio, perché il segnalante teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non può vedere tutelata la sua riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto. Laddove, invece,

divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione sarà trattata alla stregua di una segnalazione anonima, le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo 5.

Denuncia all'Autorità giurisdizionale

In linea con le indicazioni fornite nelle Linee Guida ANAC n. 469/2021, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, permane l'obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

5. Modalità di gestione della segnalazione anonima

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Ciò detto, l'RPCT prende in carico anche la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e, comunque, tale da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati, quali, ad esempio, indicazioni di uffici/aree specifiche, procedimenti amministrativi determinati. In tali casi, l'RPCT valuta i contenuti della segnalazione anonima, concludendo per l'archiviazione della stessa ovvero assumendo le iniziative ritenute opportune per il seguito di competenza, secondo le modalità descritte nel paragrafo 7.

Le segnalazioni anonime vengono registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni; in tal modo è possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

6. Misure di protezione previste dal Decreto

Le tutele riconosciute a chi effettua una segnalazione, denuncia o divulgazione di violazioni maturate nel contesto lavorativo di Puglia Sviluppo – descritte nel dettaglio nel paragrafo 9 Forme di tutela – riguardano:

- il divieto di adottare misure ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza del whistleblower da parte di chi riceve la segnalazione;
- una limitazione della responsabilità rispetto alla rilevazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, al ricorrere di determinate condizioni di legge.

Le misure di protezione sono riconosciute anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Esse si applicano:

- al facilitatore, quale persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

I presupposti per accordare le tutele previste dal Decreto sono i seguenti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di whistleblower, in quanto rientrante tra i soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione, denuncia o divulgazione, indicati al precedente paragrafo 2;
- la segnalazione deve avere ad oggetto le informazioni sulle violazioni di cui all'art. 2 del Decreto, come descritte al paragrafo 3.
- la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza delle violazioni nel proprio contesto lavorativo; la segnalazione deve essere effettuata a tutela dell'interesse e dell'integrità della Società;
- la persona segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
- la segnalazione deve essere effettuata utilizzando una delle tre modalità indicate nel Decreto: canale interno, canale esterno, divulgazione pubblica, o comunque deve essere stata fatta una denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

7. Gestione delle segnalazioni interne da parte di Puglia Sviluppo.

Nel presente paragrafo viene descritto il processo gestionale delle segnalazioni interne per la realtà organizzativa di Puglia Sviluppo.

Le attività in cui si articola il processo in oggetto sono le seguenti:

- a) ricezione della segnalazione,
- b) valutazione della procedibilità e ammissibilità della segnalazione
- c) istruttoria,
- d) decisione sulla segnalazione.

a) *Ricezione della segnalazione.*

Le segnalazioni effettuate tramite canale interno devono essere inviate al RPCT di Puglia Sviluppo.

Le segnalazioni interne, ai sensi del Decreto, possono essere effettuate in forma scritta, tramite piattaforma informatizzata dedicata, oppure in forma orale, utilizzando la medesima piattaforma.

Inoltro mediante piattaforma informatizzata

L'inoltro mediante piattaforma dedicata è possibile accedendo alla piattaforma dedicata crittografata "Whistleblowing" raggiungibile all'indirizzo dedicato e visibile sulla pagina web di Puglia Sviluppo.

Tale piattaforma è da considerarsi canale preferenziale ai fini della gestione delle segnalazioni, in quanto attraverso la piattaforma è possibile instaurare con il segnalante una comunicazione più immediata e diretta, sia in caso di richiesta di documentazione, sia per comunicare l'esito della segnalazione oggetto di esame.

Nel compilare il modulo online a disposizione sulla piattaforma, il segnalante è tenuto a circoscrivere il più possibile l'ambito della segnalazione, attraverso l'indicazione dei seguenti elementi necessari per una compiuta istruttoria:

- una descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione.

Sarà cura del segnalante allegare documenti, file audio o video, qualora disponibili, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Segnalazione orale

La segnalazione interna può essere effettuata anche in forma orale.

E' possibile, infatti, utilizzare la piattaforma dedicata crittografata "Whistleblowing" raggiungibile all'indirizzo dedicato e visibile sulla pagina web di Puglia Sviluppo optando per la segnalazione vocale. In questo caso, il segnalante potrà inviare un file audio descrittivo della situazione oggetto di segnalazione. Una volta confermato l'invio, la segnalazione viene gestita dal sistema come una normale segnalazione. Quando viene inviata la segnalazione vocale, l'RPCT riceve la segnalazione con l'allegato audio.

Il Segnalante, avvalendosi della piattaforma dedicata crittografata "Whistleblowing", potrà anche richiedere, attraverso il modulo on line, un incontro diretto all'RPCT, per effettuare la segnalazione in forma orale, a condizione che indichi nella richiesta un recapito telefonico a cui poter essere contattato. L'incontro sarà fissato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Nel corso dello stesso, la segnalazione viene raccolta dal RPCT, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dallo stesso RPCT e dal segnalante.

Le attività di protocollazione della segnalazione, in qualunque modalità effettuata, sono gestite automaticamente dalla Piattaforma software.

Valutazione della procedibilità e ammissibilità della segnalazione

Il RPCT, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, entro 7 giorni del ricevimento della segnalazione, invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione.

L'RPCT effettua, dunque, un esame preliminare della segnalazione, procedendo in primo luogo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal Decreto ai fini della procedibilità della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le procedure già adottate in Azienda, utilizzando gli altri canali disponibili (ad esempio, colloqui con il superiore gerarchico). Dell'eventuale gestione come segnalazione ordinaria, l'RPCT deve dare comunicazione al segnalante, all'atto della decisione assunta, come descritto nella successiva lettera d).

Una volta verificato che la segnalazione è procedibile, l'RPCT deve valutarne l'ammissibilità come segnalazione whistleblowing. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Costituiscono, dunque, possibili cause di inammissibilità della segnalazione:

- La manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate per legge, indicate al paragrafo 3;
- L'accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero la segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- La produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- Le segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Non saranno, inoltre, prese in considerazione e, dunque, considerate inammissibili le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Il RPCT determina la ricevibilità e l'ammissibilità della segnalazione e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante attraverso il canale dedicato (Piattaforma software).

All'esito di tale fase preliminare, l'RPCT può decidere per:

- l'archiviazione della segnalazione per improcedibilità o inammissibilità, oppure
- l'ammissibilità della segnalazione quale "segnalazione whistleblowing", a cui segue l'istruttoria con annotazione nel Registro Whistleblowing (gestito dalla Piattaforma software) delle motivazioni assunte.

b) Istruttoria

Nel caso in cui la segnalazione risulti ammissibile, l'RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

L'RPCT, in sede di istruttoria, può:

- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici della Società;
- richiedere informazioni a persone che ritengano possano avere elementi utili a definire la situazione,
- sentire il responsabile della presunta violazione, anche dietro sua richiesta, pure mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

In questa fase, ove necessario, l'RPCT può avvalersi del supporto di altre Unità organizzative/Aree aziendali e/o consulenti esterni per la disamina di materie che non rientrano nella propria competenza.

In particolare, nel caso in cui il RPCT verifichi l'eventuale rilevanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (OdV) affinché partecipi all'istruttoria.

In sede istruttoria, il RPCT deve avere sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

L'RPCT e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nell'istruttoria procedono all'analisi della documentazione e degli elementi raccolti per valutare la sussistenza dei fatti e delle condotte segnalate.

c) Decisione sulla segnalazione

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro finale alla segnalazione, dichiarandone l'infondatezza oppure la fondatezza, e dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

L'istruttoria deve aver termine entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno del fascicolo riservato (gestito dalla Piattaforma software) in uso presso il RPCT;
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione utilizzando lo stesso canale (piattaforma dedicata o recapito telefonico) definito all'atto della segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione.

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede:

- a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati;
- ad inviare la summenzionata relazione e l'eventuale documentazione (anche in estratto, per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante e, in ogni caso, omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante:
 - all'Organismo di Vigilanza per i reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001, per le conseguenti opportune decisioni;
 - al Servizio Risorse Umane affinché possa procedere a valutare l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari;
 - all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile (Corte dei Conti), qualora si ravvisi un illecito che rilevi sotto il profilo penale o erariale;
- comunicare al segnalante l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti, mediante lo stesso canale (piattaforma dedicata o recapito telefonico) definito all'atto della segnalazione, provvedendo altresì ad avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda per poter dare seguito all'accertamento dell'illecito.

8. Archiviazione della documentazione.

L'RPCT è tenuto a documentare, mediante la conservazione nel Registro Whistleblowing (gestito dalla Piattaforma software), le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

Il RPCT assicura - all'interno di un fascicolo riservato (gestito dalla Piattaforma software) - la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale delle procedure di segnalazione, assicurando che i dati identificativi del segnalante e degli altri soggetti garantiti da tutela siano conservati separatamente da ogni altro dato.

9. Forme di tutela riconosciute dal Decreto

Il sistema di protezione che il D.lgs. 24/2023 riconosce al whistleblower si compone di tre tipi di tutela:

- la **tutela della riservatezza** dell'identità del segnalante, di quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari, anche indirettamente, di ritorsioni (in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione), della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la **tutela da misure ritorsive** eventualmente adottate dalla Società a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata;
- l'**esclusione dalla responsabilità** nel caso in cui la persona segnalante **sveli**, per giusta causa, informazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o

denunciata.

9.1 Tutela della riservatezza

Il RPCT che riceve e tratta la segnalazione deve garantire la riservatezza: della persona segnalante, del facilitatore, della persona segnalata nonché delle persone menzionate nella segnalazione o nell'addivulgazione pubblica (es. testimoni) durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT che, in caso di coinvolgimento nella gestione della segnalazione di terzi soggetti (personale interno, consulenti, OdV), avrà cura di assicurare la separazione del contenuto della segnalazione dagli elementi che consentono di risalire all'identità del segnalante e degli altri soggetti destinatari di tutela.

Il divieto di rilevare l'identità dei soggetti destinatari di tutela è da riferirsi non solo al loro nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione di detti soggetti.

Il RPCT è l'unico soggetto che può apprezzare correttamente se effettivamente sussistono i presupposti normativamente previsti per svelare l'identità del segnalante.

In particolare, qualora la richiesta di conoscere l'identità del segnalante pervenga dall'Autorità giudiziaria o contabile o nell'ambito del procedimento disciplinare il RPCT controllerà la ricorrenza, o meno, degli elementi minimi previsti dalla legge (rispettivamente l'instaurazione di un procedimento penale o contabile o l'indispensabilità dell'informazione per la difesa dell'incolpato e il consenso del segnalante).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, in particolare, l'identità della persona segnalante:

- non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- può essere rivelata ove la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato previa (i) comunicazione scritta alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e previo (ii) consenso espresso della persona segnalante; il RPCT provvederà ad acquisire, attraverso il canale (piattaforma dedicata o recapito telefonico) definito all'atto della segnalazione, il consenso del segnalante a rivelare l'identità. Qualora il Segnalante si opponga, la segnalazione non può essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non può essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione. Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Infine, la segnalazione e la relativa documentazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013; tuttavia, nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi

da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione, in quanto considerata segnalazione ordinaria, non è più sottratta all'accesso e, qualora oggetto di istanza di ostensione, verranno applicate le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale, civico o generalizzato).

9.2 Tutela da misure ritorsive

Il Decreto prevede che la persona che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica non può subire alcuna ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Costituiscono ritorsioni, ai sensi della legge:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
13. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre alle casistiche espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni anche, ad esempio, la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); una revoca ingiustificata o un mancato conferimento di incarichi.

Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è

necessario che:

- il soggetto abbia segnalato, denunciato o effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto;
- esista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In presenza delle condizioni sopra descritte, la tutela è garantita anche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

La tutela prevista cessa, invece, in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Nelle ipotesi anzidette, la Società potrà anche applicare al segnalante una sanzione disciplinare a causa del comportamento tenuto.

9.2.1 Comunicazione di misure ritorsive

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dalla Società – in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione effettuata – possono essere trasmesse, da parte dei soggetti tutelati, indicati al paragrafo 3, esclusivamente ad ANAC accedendo alla piattaforma ANAC.

In ogni caso, laddove il RPCT di Puglia Sviluppo sia per errore destinatario di una comunicazione di ritorsione, garantendo sempre la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata, provvede prontamente a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

A seguito dell'indagine compiuta da ANAC, in caso di accertamento di un atto/provvedimento ritorsivo adottato dalla Società nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati, detto atto/provvedimento viene dichiarato nullo dall'ANAC. L'atto o il provvedimento ritorsivo possono anche essere oggetto di annullamento in sede di autotutela della Società.

9.3 Limitazione di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Un'ulteriore forma di tutela riconosciuta dal Decreto riguarda l'esenzione di responsabilità per il segnalante, denunciante, divulgatore in caso di:

- rivelazioni di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, escludendo perciò l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.) e "violazione del dovere di fedeltà e lealtà" (art. 2105 c.c.);
- violazione della tutela del diritto d'autore;
- violazione della protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La scriminante tuttavia, opera al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione il segnalante deve avere fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 e nel rispetto delle modalità dettate nel Capo II del Decreto.

10. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.

Si riporta, nell'allegato 1, l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 nei confronti del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella segnalazione di presunte violazioni di disposizioni normative

ALLEGATO 1 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.

Puglia Sviluppo S.p.A., Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Modugno, Via delle Dalie - Zona Industriale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016, tratterà i dati personali del segnalante e degli altri soggetti indicati nella segnalazione o che abbiano concorso alla formalizzazione della segnalazione esclusivamente per dare corso al procedimento di acquisizione e gestione delle segnalazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 10 marzo 2023 n.24 recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. Decreto Whistleblowing).

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati contenuti nelle segnalazioni di condotte compiute in violazione di disposizioni normative sono trattati, dall'RPCT di Puglia Sviluppo, in qualità di gestore delle segnalazioni, nell'esecuzione dei compiti affidatigli per legge, con particolare riferimento alle necessarie attività volte a verificare l'ammissibilità della segnalazione e la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

La base giuridica del trattamento è rappresentata sia dalla necessità di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in materia di whistleblowing, ed in particolare dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (art. 6, par. 1, lett. c), art. 9 par. 2, lett. b) e g) nonché art. 10 del Regolamento sulla protezione dei dati), che dalla necessità di attivare eventuali azioni disciplinari e giudiziarie nell'ambito del legittimo interesse del Titolare di difendere i propri diritti e/o interessi in ogni sede competente e a contrastare comportamenti illeciti, fraudolenti o irregolari nell'ambito delle attività aziendali.

Il consenso al trattamento dei dati non è necessario in sede di attivazione della procedura di segnalazione, ma, in sede di procedimento disciplinare, laddove si renda necessario rivelare l'identità della persona segnalante in quanto indispensabile per la difesa dell'incolpato, si procederà a richiedere al segnalante un espresso e specifico consenso alla rivelazione dei propri dati. Il consenso sarà facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento, ma in assenza di detto consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non può essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Tipologia di dati trattati

Le informazioni gestite possono riguardare dati personali comuni (es. dati anagrafici, di contatto, dati relativi all'attività lavorativa dell'interessato, altri dati contenuti nella segnalazione e/o documentazione allegata o raccolta nel corso del processo di gestione della segnalazione, etc.) e, nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento della finalità di trattamento sotto descritta, dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento sulla protezione dei dati") (es. dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell'interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento sulla protezione dei dati.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati mediante segnalazione ha natura facoltativa, ma senza di essi la Società potrebbe non essere in grado di ricevere e gestire la segnalazione secondo le modalità previste per legge. L'identità del segnalante, in ogni caso, verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei e informatici, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza ed impedire, attraverso le necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del segnalante, in conformità alle previsioni di legge applicabili, alle prescrizioni contenute nelle Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed alla Procedura Whistleblowing aziendale.

Destinatari dei dati e ambito di comunicazione

Le informazioni raccolte dalle segnalazioni, laddove necessario ai fini dell'analisi complessiva dell'istruttoria, possono essere trattati da soggetti (interni ed esterni) che possono essere chiamati a supportare l'RPCT nella gestione della segnalazione.

A seguito della segnalazione i dati possono essere comunicati, laddove necessario, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, alla Corte dei conti, all'ANAC. Oltre a ciò, i dati personali forniti dal segnalante non sono oggetto di comunicazione né di diffusione.

Trasferimento extra UE dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Conservazione dei dati

I dati conferiti all'interno della segnalazione e della relativa documentazione sono conservati e protetti da idonee misure di sicurezza per il tempo necessario alla trattazione della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla chiusura della segnalazione, salvo necessità di proseguire il trattamento per il tempo ulteriore necessario ad adempiere a disposizioni di legge e/o a fini di tutela giudiziaria.

Diritti degli interessati

Il segnalante e degli altri soggetti indicati nella segnalazione o che abbiano concorso alla formalizzazione della segnalazione, in qualità di interessati, possono esercitare i seguenti diritti, rivolgendosi al Responsabile per la protezione dei dati di Puglia Sviluppo, di seguito indicato:

- Diritto di accesso: hanno il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i loro dati, nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
- Diritto alla rettifica: hanno il diritto di ottenere la rettifica dei loro dati, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- Diritto alla cancellazione: hanno il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati presenti all'interno degli archivi, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016);
- Diritto alla limitazione del trattamento: hanno il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i loro dati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento Europeo (UE)

679/2016);

- Diritto di opposizione: hanno il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati;
- Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo: qualora lo ritengano necessario, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, nel caso in cui la Società si rifiuti di soddisfare le loro richieste.

Ai sensi del citato art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i sopra menzionati diritti non potranno essere esercitati con richiesta alla Società o con reclamo, quando dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla Società è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo rpd@pugliasviluppo.regione.puglia.it ovvero scrivendo al Responsabile Protezione Dati Personali presso la sede della Società.

